

Comune di Sissa Trecasali




P.U.G.

Piano Urbanistico Generale



REGOLAMENTO EDILIZIO

RE.3



Allegato 3 - Regolamento Comunale per la tutela del verde pubblico e privato (Elaborazione UTC)

Sindaco Nicola Bernardi

Assessore all'Urbanistica Patrizia Gaibazzi

Ufficio di Piano
Ing. Paola Delsante
(Responsabile del procedimento)
Arch. Sara Tagliavini
(Garante della comunicazione e della partecipazione)
Arch. Ilaria Caberti
Dott. Geol. Adalberto Squarcia
Dott. Ugo Giudice
Dott. Geol. Franca Morelli

Progettisti incaricati
arch. Gianfranco Pagliettini
arch. Luca Pagliettini
arch. Fabio Ceci
geol. Carlo Caleffi
geol. Francesco Cerutti
arch. Laura Bragalini

Consulenti collaboratori
arch. Raffaella Gambino
dott. urb. Alex Massari
arch. Ottavia Anita Oliverio
avv. Roberto Ollari
Abacus srl

INDICE

Art.1) Principi

Art.2) Definizioni

Art.3) Oggetto del Regolamento

TITOLO 1°

NORME GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Art.4) Oggetto della protezione

Art.5) Partecipazione dei cittadini: affidamento e attività di supporto delle aree verdi

Art.6) Interventi colturali e di manutenzione effettuati dall'Amministrazione Comunale

Art.7) Distanze minime d'impianto

Art.8) Aree di pertinenza delle alberature

Art.9) Norme per gli interventi edilizi

Art.10) Norme per la difesa delle piante in aree da cantiere

Art.11) Valutazione delle condizioni di stabilità e sicurezza delle alberature

Art.12) Scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni

Art.13) Difesa fitosanitaria

Art.14) Alberi monumentali e parchi-giardini di pregio storico, architettonico e ambientale

Art.15) Abbattimenti

Art.16) Potature e rimonde

Art.17) Danneggiamenti

TITOLO 2°

REGOLAMENTAZIONE D'USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

Art.18) Ambito di applicazione

Art.19) Destinatari

Art.20) Interventi vietati e prescritti

Art.21) Interventi consentiti solo previa e motivata autorizzazione scritta

Art.22) Competenze per il rilascio delle autorizzazioni

Art.23) Deroghe

TITOLO 3°

NORME INTEGRATIVE PER LE ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA

Art.24) Divieto d'incendio e diserbo delle sponde dei fossi, canali, e aree incolte

Art.25) Sfalcio dei fossi

Art.26) Salvaguardia di cave e specchi d'acqua

Art.27) Salvaguardia di fossati e corsi d'acqua

Art.28) Salvaguardia delle siepi delle piantate e dei filari

Art.29) Salvaguardia dei tutori vivi delle piantate

TITOLO 4°

SANZIONI, NORME FINANZIARIE E REGOLAMENTI IN CONTRASTO

Art.30) Norme finanziarie e sanzioni

Art.31) Norme procedurali

Art.32) Monetizzazioni

Art.33) Proventi derivanti da sanzioni, monetizzazioni e risarcimento danni subiti

Art.34) Norme regolamentari in contrasto

Art.35) Riferimenti legislativi

ALLEGATO A

Modulistica relativa alla comunicazione di interventi sulla vegetazione e sulle alberature da parte dei privati

ALLEGATO B

Alberi di pregio e monumentali del Comune di Sissa Trecasali

ALLEGATO C

Scheda di segnalazione di alberi monumentali e/o di pregio

Art. 1 PRINCIPI

Il Comune di Sissa Trecasali, data l'importanza che la vegetazione riveste quale componente fondamentale del paesaggio recependo l'art.9, comma II della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce il patrimonio arboreo del proprio territorio comunale quale bene comune di tutti i cittadini e attraverso questo regolamento intende salvaguardare, migliorare e incrementare tutte le aree a verde pubblico e privato riconoscendo il ruolo fondamentale ad ogni cittadino oltre che dell'amministrazione pubblica di custode di un fondamentale patrimonio da trasmettere alle generazioni future. La vegetazione ricopre un ruolo di vitale importanza per l'ambiente e la salute dell'uomo esplicando ad esempio le funzioni di depurazione delle acque e dell'aria, costituzione e miglioramento del suolo, assorbimento dell'anidride carbonica, rifugio per la vita animale e miglioramento della varietà biologica del territorio riconoscitene il rilievo negli aspetti culturali e ricreativi.

Con l'approvazione del presente Regolamento si intende svolgere un'opera di informazione e sensibilizzazione, sia presso la popolazione, sia presso le scuole per evidenziare la valenza storico e ambientale che il verde ha per il territorio comunale.

Art. 2 DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

Alberature di pregio comunale: esemplari arborei singoli o riuniti in filari e/o gruppi con caratteristiche di pregio riportati nell'elenco di cui all'Allegato B.

Albero monumentale: ai sensi della LR 2/77 e Legge 10/2013.

Alberi a foglia caduca: alberi che perdono completamente il fogliame nel periodo invernale entrando in una fase di riposo vegetativo.

Area di rispetto dell'albero: superficie individuata dalla proiezione a terra della chioma dell'albero.

Bosco: un terreno di almeno 2.000 mq, coperto per almeno il 20 per cento di alberi o arbusti; se l'appezzamento boscato è di forma allungata la larghezza minima deve essere di 20 m. Tale terreno è definibile bosco anche se si trova temporaneamente privo di copertura arborea per cause accidentali o in seguito a utilizzazione periodica. Inventario Forestale Nazionale Italiano risalente al 1985.

Latifoglie: specie arboree caducifoglie o sempreverdi provvisti di foglie a lamina

Conifere aghifoglie: conifere con foglie aghiformi, tipo cedri, abeti, pini, cipressi, larici ecc.

Capitozzatura: è il taglio indiscriminato del fusto delle branche primarie o di grossi rami dell'albero eseguito in posizione arbitraria.

Collare del ramo: l'ingrossamento che si evidenzia all'inserzione del ramo sul tronco, sede delle naturali difese della pianta.

Colletto dell'albero: zona di transizione tra il fusto e la radice dell'albero.

Filari di alberi campestri: alberi disposti in filare, tipici nei paesaggi agrari della pianura padana, disposti in asse ai campi coltivati, lungo le strade campestri o i fossati, utilizzati un tempo come tutori vivi della vite, per produzione di attrezzi e paleria, per l'alimentazione del baco da seta (gelsi), per l'individuazione e delimitazione e dei confini fondiari (pioppi, aceri campestri, olmi e querce).

Potatura: Intervento di gestione arbore colturale della chioma eseguito nel rispetto dell'integrità strutturale e fisiologica dell'albero.

Potatura a tutta cima tramite taglio di ritorno: raccorciamento di ogni singolo ramo eseguito subito al di sopra di una ramificazione di ordine inferiore portante una gemma che funga da nuova cima, evitando il rilascio di monconi di ramo.

Potatura di rimonda: taglio dei rami secchi, danneggiati o ammalorati, presenti nella chioma dell'albero.

Siepi e macchie miste spontanee: formazioni vegetali libere presenti nelle aree rurali formate da specie arbustive autoctone e/o naturalizzate.

Siepi di confine: siepi delimitanti i confini di proprietà, generalmente costituite da specie sempreverdi, sia arbustive che arboree, idonee alla formazione di schermature e alla potatura frequente.

Specie autoctone: specie botaniche originarie di una determinata regione geografica, nel caso specifico la pianura padana.

Professionista abilitato: dottore agronomo o dottore forestale, perito agrario o perito agrotecnico, abilitati all'esercizio della libera professione e alla valutazione della stabilità degli alberi secondo il metodo VTA (Visual Tree Assessment).

Ufficio competente: Ufficio del Comune a cui è demandata competenza e responsabilità nella specifica disciplina e norme organizzative interne.

Art. 3 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, riconosce le seguenti funzioni svolte dal verde:

- ambientale;
- climatica;
- ecologica;

- paesaggistica;
- estetica;
- educativa;
- culturale;
- decorativa;
- di sicurezza del territorio;
- economica;
- igienica;
- psicologica;
- ricreativa;
- storica.

Detta inoltre le disposizioni di difesa delle alberature, di parchi e giardini pubblici e privati, delle aree di pregio ambientale, quali aree boscate, siepi, macchie, filari e piantate, e delle aree agricole a verde non direttamente interessate dalle coltivazioni, quali torrenti, cave, fossi, scoli e maceri.

Il presente regolamento si applica fatto salvo quanto previsto da strumenti regolamentari e norme legislative sovraordinate.

TITOLO 1°

NORME GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Art. 4 OGGETTO DELLA PROTEZIONE

1. Sono oggetto di protezione:

- le aree destinate a verde pubblico e privato;
- parchi e giardini pubblici e privati, anche storici;
- alberi pubblici;
- le banchine stradali alberate;
- tutti gli alberi e gli arbusti, pubblici e privati, presenti nel territorio comunale,
- i filari arborei, le piantate, le siepi e gli arbusteti,
- alberi piantati in sostituzione di altri abbattuti, a norma del presente Regolamento;
- alberi di pregio comunale;
- alberi di pregio regionale individuati ai sensi della L.R. n. 2/77 e L. 10/2013 (alberi monumentali);
- aree demaniali fluviali, casse d'espansione, aree demaniali dei torrenti e dei loro affluenti;
- fasce e sponde fluviali;
- I filari di origine agricola, detti piantate (protetti in quanto colture tradizionali, rare e storicamente rilevanti, della realtà agricola del nostro territorio). Le piantate sono importanti per i tutori vivi, ovvero olmo, acero campestre od altri, che per i vitigni ad essi appoggiati;
- Sono inoltre tutelati gli "alberi di grande rilevanza" definiti come esemplari arborei aventi il diametro del tronco superiore a 60 cm (189 cm di circonferenza) misurata a 1 m dal colletto.

2. Sono esclusi dalla presente normativa:

- gli interventi sulle alberature, siepi ed arbusti collegati con l'attività in atto nell'ambito dell'esercizio dell'attività agricola, quali alberi da frutto ed alberi da legno in coltivazione intensiva, boschi cedui, pioppeti, vivai, orti e simili, ecc...;
- gli interventi ordinari e straordinari nei boschi (così come definite nell'art. 2) e negli orti botanici, nonché su tutte le piante da frutto, fatta eccezione per quelle di particolare pregio storico e paesaggistico, purché sia mantenuta la rigenerazione costante dell'area;
- il taglio del bosco è in ogni caso disciplinato dal Dlgs 34/2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali);

- le coltivazioni arboree specializzate e semi-specializzate, quali impianti di origine esclusivamente artificiale disposti su una o più file parallele in pieno campo (viti, alberi da frutto, alberi da taglio, ecc.) Tali impianti, per essere esclusi dagli effetti del presente Regolamento, devono essere soggetti a lavorazioni annuali o periodiche che limitino lo sviluppo della vegetazione arbustiva e arborea invadente;
- i nuovi impianti artificiali realizzati con criteri selvi-colturali e specificatamente destinati alla produzione di legno. Tali impianti, per essere esclusi dagli effetti del presente Regolamento, devono essere soggetti a lavorazioni annuali o periodiche che limitino lo sviluppo della vegetazione arbustiva e arborea invadente;
- le attività floro-vivaistiche.

3. Il Comune di Sissa Trecasali fornirà inoltre, a chiunque li richieda, chiarimenti riguardanti tutto quanto previsto dal presente Regolamento.

Art. 5 PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI: AFFIDAMENTO E ATTIVITA' DI SUPPORTO DELLE AREE VERDI

La partecipazione diretta di privati alle opere di manutenzione delle aree a verde pubblico e/o alla gestione di servizi ad esse collegati, è concessa e promossa dall'Amministrazione Comunale e sarà regolamentata, di volta in volta, sulla base delle richieste pervenute. Tale attività sarà regolata da una *convenzione di collaborazione*, da stipulare con il Comune, i cui principali contenuti saranno:

- Obblighi relativi alla sicurezza;
- Durata e modalità della collaborazione;
- Forme di sostegno messe a disposizione dal Comune;
- Coperture assicurative per le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi realizzati;
- Garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune;
- Varie ed eventuali in base ai singoli casi.

Art. 6 INTERVENTI COLTURALI E DI MANUTENZIONE EFFETTUATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Gli interventi colturali sul verde pubblico e di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle proprietà comunali, effettuati dall'Amministrazione stessa, possono essere eseguiti senza le autorizzazioni previste nel presente Regolamento, ma nel rispetto dei suoi principi.

Art. 7 DISTANZE MINIME DI IMPIANTO

1. Ferme restando il rispetto di tutte le disposizioni del Codice Civile e del Codice della Strada, con particolare riferimento alle norme riguardanti la visibilità in prossimità di tutti gli incroci, e dei Regolamenti del Consorzio Bonifica Parmense, nella realizzazione di nuove aree a verde, nei nuovi

impianti e negli impianti di sostituzione, si consiglia di rispettare, per gli alberi, le seguenti distanze minime di impianto da costruzioni, alberi limitrofi, ecc.:

	Distanza minima fra alberi	Strada urbana	Strada extraurbana	Confini o edifici
Alberi che a pieno sviluppo misureranno oltre m 20 (esempio: farnia, platano, pioppo, frassino, tiglio, bagolaro, ecc.)	m 10	m 10	m 20	m 5
Alberi che a pieno sviluppo misureranno da m 10 a m 20 (esempio: acero campestre, carpino bianco, ecc.)	m 6	m 8	m 15	m 5
Alberi che a pieno sviluppo misureranno fino a m 10 (esempio: pruno, ecc.)	m 6	m 5	m 10	m 4
Alberi con forma della chioma piramidale e colonnare (esempio: pioppo cipressino, carpino piramidale, farnia piramidale, ecc.).	m 4	m 5	m 10	m 4

Al di fuori dello schema sopraesposto, nella scelta delle specie arboree si consiglia sempre di tenere ben presente la potenzialità di sviluppo futuro, tanto dell'apparato radicale quanto della chioma.

2. L'Amministrazione comunale può realizzare o autorizzare, per ragioni di pubblico interesse, l'impianto di alberature stradali all'interno dei centri abitati in deroga agli artt. 892 e seguenti del Codice Civile per quanto riguarda le distanze dai confini e dai cigli stradali (strade chiuse, viali alberati, ecc.)

Art. 8 AREE DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE

1. Ai fini della tutela e dello sviluppo delle alberature relativamente all'apparato sia aereo che radicale, si definiscono "le aree di pertinenza delle alberature".

- a) Per nuove opere in parchi, giardini, parcheggi ecc. e per le alberature **esistenti** devono essere inderogabilmente rispettate le seguenti distanze minime dalla base del tronco:

circonferenza da cm 47 a cm 126	m 1,5
circonferenza da cm 126 a cm 189	m 2
circonferenza oltre cm 189	m 2,5

- b) Di norma, nelle sistemazioni di parcheggi, strade, piazze, ecc., dovrà essere rispettata la **distanza minima dal colletto di m 1 su tutti i lati.**

2. La superficie di terreno interessata dall'area di pertinenza dovrà essere costituita di terreno vegetale ed essere in contatto con il suolo sottostante, evitando quindi l'interposizione di strati impermeabili tra la pianta e falda sotterranea.
3. In casi eccezionali, sempre che siano ritenuti validi i motivi della richiesta, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale potrà autorizzare alternativamente l'osservanza di distanze inferiori e/o superiori a quelle prescritte dal presente articolo, quando venga garantita comunque la salvaguardia dell'apparato radicale, o il trapianto delle alberature, qualora, verificato ogni elemento (tramite una perizia di un tecnico qualificato), vi siano buone garanzie di successo dell'operazione di trapianto, da eseguirsi comunque in 3 fasi successive (1° fase - 15 mesi, 2° fase - 15 mesi, 3° fase - espianto) della durata complessiva non inferiore a 30 mesi.
4. Per gli impianti in territorio rurale, a seguito di realizzazioni edilizie, per coprire la superficie da piantumare in base alla SAU, si dovranno considerare le dimensioni medie delle chiome indicate nella Tabella di cui all'art. 12 comma 4. Sulla base della dimensione della chioma si determinerà la superficie complessiva di pertinenza dei nuovi alberi che verranno messi a dimora e il numero di esemplari.

Art. 9 NORME PER GLI INTERVENTI EDILIZI

1. Ogni progetto edilizio, che preveda modificazioni di un'area verde esistente, secondo le norme dettate dagli strumenti urbanistici vigenti sul territorio del Comune di Sissa Trecasali dovrà contenere:
 - il rilievo fotografico del verde esistente e inquadramento paesaggistico;
 - la planimetria dello stato di fatto dell'area esterna di pertinenza agli edifici rappresentante:
 - gli spazi pavimentati e i relativi materiali;
 - la collocazione di alberi, arbusti e siepi, la loro specie, la circonferenza del tronco a mt. 1,30 dal suolo e della chioma e lo stato fitosanitario;
 - La planimetria dello stato di progetto dell'area esterna di pertinenza agli edifici rappresentante:
 - gli spazi pavimentati e i relativi materiali
 - le specie da mettere a dimora;
 - la disposizione di alberi, arbusti e siepi di nuovo impianto;
 - La planimetria di raffronto (giallo e rosso) tra lo stato di fatto e quello di progetto.
 - Relazione del progettista che illustri le motivazioni e la mancanza di alternative per le quali risulta necessario un eventuale abbattimento di elementi vegetali oggetto di protezione (così come individuati all'art. 3 4 del presente regolamento).

Dovrà inoltre essere indicata l'eventuale presenza di aree naturali quali aree boscate, aree prative, specchi e corsi d'acqua, formazione arbustive, ecc.

Le sistemazioni in progetto dovranno essere conformi a tutte le prescrizioni dettate dal presente Regolamento.

2. Le piante di alto fusto messe a dimora non devono di norma avere circonferenza inferiore a cm 16/18, misurata a cm 100 dal colletto e seguire le Linee guida per la scelta del materiale vivaistico della SIA (Società Italiana di Arboricoltura) del 2016 e successivi eventuali aggiornamenti.
3. I progetti edilizi, e in particolare quelli interessanti il sottosuolo, dovranno essere studiati in maniera da rispettare le alberature di alto fusto, nonché tutte le specie pregiate esistenti, avendo particolare cura di non offenderne gli apparati radicali, con particolare riferimento a quanto riportato agli artt. 8, 10 e 12 del presente Regolamento.

Art. 10 NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DA CANTIERE

1. Fermo restando quanto indicato nel presente articolo, nelle aree di cantiere, sia pubblico che privato, è comunque fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.), come previsto dalle Linee Guida dell'Unione Svizzera dei Servizi Parchi e Giardini.
2. Tutte le attività di cantiere che coinvolgano aree di rispetto di alberature pubbliche e private devono osservare le seguenti disposizioni:
 - a) delimitare l'area di rispetto dell'albero, ovvero la superficie individuata dalla proiezione a terra della chioma dell'albero, con idonea recinzione di protezione, ove possibile;
 - b) quando non sia tecnicamente possibile circoscrivere con recinzione l'area di rispetto dell'albero, predisporre l'incamiciatura del tronco delle piante prossime al cantiere mediante l'apposizione di tavole in legno dello spessore minimo di cm. 2 e dell'altezza minima di m. 2,50 appoggiate e fissate verticalmente al tronco lungo tutto il suo perimetro; eseguire l'eventuale scarifica della superficie con la massima attenzione, senza arrecare danno alcuno alle radici portanti di diametro superiore a cm. 8 e/o superiori al 5% del diametro del tronco;
 - c) non transitare con mezzi pesanti entro l'area di rispetto dell'albero. Nel caso in cui il transito con mezzi pesanti sia indispensabile, deve essere depositato su tutta la superficie interessata uno strato di sabbia o di altro materiale protettivo dello spessore minimo di cm. 20, ricoperto a sua volta con tavolame in legno o con piastre metalliche.
3. Tutti i lavori di scavo effettuati entro il raggio pari a 5 volte il diametro del tronco delle alberature pubbliche e private, misurato ad un metro d'altezza, devono osservare le seguenti disposizioni:
 - a) in prossimità delle radici eseguire gli scavi a mano o mediante l'uso di idonei mezzi ad aspirazione;

- b) non danneggiare o amputare le radici portanti di diametro superiore a cm. 8 e/o superiori al 5% del diametro del tronco, in presenza delle quali vanno eseguiti scavi a tunnel per sottopassare eventuali sottoservizi. In alternativa, possono essere impiegate macchine spingi tubo;
- c) in caso di taglio di radici di piccolo calibro (non superiore a cm. 8 di diametro e/o non superiori al 5% del diametro del tronco), utilizzare idonei utensili da taglio (ed esempio sega; accetta), che consentano di eseguire tagli netti senza slabbrature evitando sempre di strappare o recidere le radici con i mezzi meccanici di escavazione o con altri mezzi inidonei.
4. In tutte le aree verdi pubbliche, in condizioni di terreno bagnato, è vietato il transito di automezzi e macchine operatrici di qualsiasi tipo finché non si siano ristabilite le normali condizioni di umidità del suolo.
5. In tutte le aree verdi pubbliche è inoltre vietato lo spargimento di rifiuti di qualsiasi natura: materiali da costruzione, materie cementizie, oli minerali, bitume, carburanti, lubrificanti, acque di lavaggio di betoniere, acidi.
6. Gli abbattimenti di alberi privati divenuti pericolosi a causa dei danni prodotti all'apparato radicale o per lavori edili non correttamente eseguiti, sono soggetti a sanzione amministrativa. Oltre alla prevista sanzione i responsabili devono provvedere alla monetizzazione degli oneri corrispondenti alla sostituzione dell'albero abbattuto, calcolati ai sensi dell'art. 15.
7. Al termine dei lavori dovranno essere ripristinate le condizioni originarie dell'area di interesse.
8. L'Amministrazione comunale potrà impartire ai responsabili dei cantieri particolari prescrizioni tecniche di protezione o richiedere la presentazione di uno specifico piano di protezione e mitigazione dei danni diretti e indiretti (in grado di indurre fisiopatie o alterare negativamente le condizioni agropedologiche) alle preesistenze arboree ed arbustive.

Art. 11 VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI STABILITA' E SICUREZZA DELLE ALBERATURE

1. Quando richiesta (art. 15 comma 1), la verifica delle condizioni di sicurezza e stabilità meccanica delle alberature (VTA) deve essere eseguita da professionisti in possesso dei requisiti di legge (iscrizione agli albi professionali di riferimento) e con adeguata esperienza specifica comprovata a livello curriculare, sia come formazione che come prestazioni svolte. Detta valutazione deve essere eseguita con criterio scientifico e con l'ausilio di idonea strumentazione, secondo il protocollo ufficialmente approvato dalla Società Italiana di Arboricoltura (Protocollo SIA sulla Valutazione di Stabilità degli Alberi 2015).
2. In particolare, i risultati della valutazione devono essere indicati in una relazione, sottoscritta e datata dall'esaminatore, che deve contenere:
- la descrizione della metodologia utilizzata e delle procedure operative messe in atto;
 - la scheda tecnica che descriva dettagliatamente la situazione biomeccanica dell'albero, evidenziando i punti critici rilevati ed i sondaggi strumentali eseguiti, esprimendo un giudizio sintetico sulle condizioni di stabilità dell'albero;

- i referti strumentali;
- l'attribuzione della pianta esaminata alla classe di pericolo corrispondente, considerando che solo le piante identificate come appartenenti alla classe "pericolosità estrema" potranno essere abbattute. In tutti gli altri casi dovranno essere indicate con note tecnico-operative gli interventi finalizzati alla riduzione del livello di pericolosità dell'albero e gli interventi proposti dovranno essere documentati e motivati da criteri riconosciuti dalla moderna arboricoltura.
- la definizione delle procedure e dei tempi dei necessari controlli.

Art. 12 SCELTA DELLE SPECIE NEI NUOVI IMPIANTI E PER LE SOSTITUZIONI

1. Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d'arte, al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento ed assicurare le condizioni ideali di sviluppo come previsto dalle **Linee Guida S.I.A. per la scelta del materiale vivaistico** per gli alberi della città e definizione degli standard qualitativi.
2. La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio (come previsto dal RE.2 - Allegato 2 al Regolamento Edilizio - Linee Guida per gli interventi nel paesaggio)

I criteri per la scelta variano in funzione della zona in cui sono attuati gli interventi e sono più rigorosi nelle zone a più alto valore ambientale, quali le aree naturali e fluviali, e nelle zone agricole, mentre lasciano maggiori possibilità di scelta nelle aree urbane nelle quali sono radicalmente alterate le originarie condizioni climatico - ambientali.

Nella scelta delle specie per nuovi impianti dovranno essere rispettati i criteri di cui ai seguenti punti:

- *Interventi di rinaturalizzazione (rimboschimenti, siepi, ecc...)*

Gli interventi devono mirare alla massima tutela del precario equilibrio dell'ecosistema. Sono pertanto esclusivamente consentite le essenze autoctone. Si dovranno scegliere solamente alberi ed arbusti dagli elenchi delle specie consigliate dal presente Regolamento e nelle forme tipiche, intendendosi escluse le varietà ornamentali cioè quelle utilizzate a scopo decorativo, per giardini ed edifici, pregiate per il fogliame o per i fiori o per i frutti.

- *Zone agricole*

Gli interventi nelle aree agricole devono tendere alla salvaguardia del paesaggio tipico della pianura padana. Si dovranno scegliere solamente alberi e arbusti dagli elenchi delle specie consigliate dal presente Regolamento e nelle forme tipiche, intendendosi escluse le varietà ornamentali. Sono ammesse le conifere fino ad un massimo del 20% arrotondati in difetto all'interno delle aree di sedime dei fabbricati.

- *Verde privato urbano*

Essendo l'ambiente ormai artificiale, con condizioni lontane da quelle originarie, gli interventi possono non essere rigorosamente rispettosi delle forme tipiche del paesaggio locale. Si dovranno scegliere, in

ogni caso, alberi dall'elenco delle specie arboree consigliate. Per le aree private è utile ricordare l'importanza di progettare gli spazi verdi considerando anche:

- l'allergenicità delle specie utilizzate. E' sconsigliata l'introduzione di specie non autoctone di cui non sia conosciuta la potenziale allergenicità;
 - la dimensione degli spazi a disposizione e dello sviluppo, sia radicale che della chioma, delle specie utilizzate;
 - tutti i gruppi devono intendersi comprensivi delle forme ornamentali;
 - sono ammesse le conifere (arbustive o arboree) fino ad un massimo del 20% del totale arrotondati in difetto.
- *Verde Pubblico*

La scelta delle alberature per il verde pubblico deve in primo luogo rispondere ai criteri agronomici di idoneità ambientale. Senza limitare il campo alle sole piante autoctone, è indispensabile orientare la scelta tra le specie compatibili con il paesaggio, che abbiano inoltre dimostrato una buona capacità di adattamento alle condizioni tipiche del territorio e dell'ambiente urbano. Considerato inoltre che la vegetazione arborea può svolgere un'importante azione di compensazione delle emissioni dell'insediamento urbano, la scelta dovrà privilegiare le specie che, secondo i dati elaborati dall'Istituto di Biometeorologia IBIMET del CNR, si sono dimostrate più efficaci in termini di assorbimento degli inquinanti atmosferici gassosi e delle polveri sottili. In rapporto allo spazio disponibile e alle specifiche funzioni richieste all'arredo arboreo assumono notevole importanza le dimensioni e la forma della chioma della specie/varietà prescelta considerata nel suo stadio di maturità.

- Alberature stradali: Nella realizzazione dei viali alberati riveste un'importanza primaria la dimensione della sede stradale, più precisamente l'ampiezza dello spazio destinato alle piante sulle banchine laterali. Va inoltre presa in considerazione la distanza degli edifici dalla futura sede di piantagione degli alberi. L'insieme di questi fattori determina il tipo di alberatura da utilizzare, nel rispetto delle dovute distanze dalle utenze aeree o sotterranee previste o preesistenti.
- Specie arboree per l'arredo stradale: Nella realizzazione dei viali alberati la scelta della specie arborea e il rispettivo sesto d'impianto devono essere individuati compatibilmente coi vincoli presenti lungo l'asse viario, come spazio radicale disponibile, sottoservizi e altre infrastrutture presenti, distanze dal fronte edificato, lampioni, incroci, segnaletica semaforica, linee aeree, ecc.
- Gli alberi nelle aree pavimentate: Nelle aree di parcheggio e in genere all'interno delle superfici pavimentate gli alberi possono assolvere importanti funzioni d'arredo e d'ombreggiamento. La natura di tali aree, contraddistinte da superfici ampiamente impermeabilizzate, può tuttavia condizionare in modo significativo la crescita delle piante influenzando negativamente sullo sviluppo e funzionalità degli apparati radicali. In queste situazioni è indispensabile adottare criteri progettuali e costruttivi compatibili con le esigenze di crescita degli alberi. Più in particolare sarà indispensabile mantenere alla base degli alberi un volume di suolo sufficiente

destinato allo sviluppo degli apparati radicali, ben strutturato e non compattato, dove le radici siano libere di accrescersi in profondità garantendo l'ancoraggio e l'assorbimento idrico dell'albero.

- Specie arboree consigliate per i parcheggi:

SPECIE ARBOREE CONSIGLIATE PER I PARCHEGGI	Nome Comune	Altezza	Larghezza chioma	Note
Acer campestre	ACERO CAMPESTRE	> 20 m	6	MA*
Acer platanoides	ACERO RICCIO	> 20 m	12	A
Celtis australis	BAGOLARO	Fino a 40 m	15	MA
Corylus colurna	NOCCIOLO DEL CAUCASO	> 20 m	8	A
Fraxinus excelsior	FRASSINO MAGGIORE	Fino a 40 m	15	MA*
Fraxinus ornus	ORNIELLO	> 20 m	8	MA*
Platanus hybrida	PLATANO	Fino a 40 m	15	MA
Tilia platyphyllos	TIGLIO NOSTRANO	Fino a 40 m	15	A
Tilia x europea 'Pallida'	TIGLIO IBRIDO	Fino a 40 m	17	A
Tilia tomentosa	TIGLIO	Fino a 40 m	20	A
Tilia Hybrida 'Argentea'	TIGLIO	Fino a 40 m	20	A

3. Specie arboree sconsigliate

Nel vasto panorama varietale vivaistico alcune specie arboree si sono dimostrate non idonee per il verde pubblico. La scarsa adattabilità alle condizioni ambientali, il difficile inserimento nel contesto paesaggistico e altri caratteri indesiderati, come la produzione di polline allergenico o la suscettibilità alle malattie e ai parassiti, ne sconsigliano un impiego nel verde urbano. Diverse proposte potranno essere valutate dagli uffici competenti.

SPECIE ARBOREE NON IDONEE	NOME COMUNE	NOTE
Conifere	CONIFERE	Incompatibili col paesaggio di pianura
<i>Acer negundo</i>	ACERO NEGUNDO	(includere varietà) difficoltà di adattamento
<i>Acer pseudoplatanus</i>	ACERO MONTANO	difficoltà di adattamento

<i>Acer rubrum</i>	ACERO ROSSO	difficoltà di adattamento (acidofila)
<i>Acer saccharinum</i>	ACERO SACCARINO	difficoltà di adattamento/scarsa longevità
<i>Aesculus hippocastanum</i>	IPPOCASTANO	sofferenza al calore estivo/soggetto a <i>Guignardia aesculi</i> , maculatura dell'ippocastano
<i>Ailanthus altissima</i>	AILANTO	infestante
<i>Alnus glutinosa</i>	ONTANO	polline allergenico
<i>Alnus incana</i>	ONTANO	polline allergenico
<i>Betula spp.</i>	BETULLE	difficoltà di adattamento/polline allergenico
<i>Crataegus spp.</i>	BIANCOSPINO	norme regionali di prevenzione <i>E.amylovora</i>
<i>Fagus sylvatica</i>	FAGGIO SELVATICO	(escluse varietà consigliate) difficoltà di adattamento
<i>Populus spp.</i>	PIOPPI	(idonei i cloni sterili) polline allergenico e crescita molto rapida quindi strutturalmente poco sicura
<i>Quercus palustris</i>	QUERCIA AMERICANA	difficoltà di adattamento (acidofila)
<i>Quercus rubra</i>	QUERCIA ROSSA	difficoltà di adattamento (acidofila)
<i>Robinia pseudoacacia</i>	ROBINIA	(incluse varietà) infestante
<i>Salix spp.</i>	SALICI	polline allergenico
<i>Ulmus spp.</i>	OLMI	(escluse varietà resistenti alla grafiosi)

4. Specie arboree consigliate

Dall'esame dei principali caratteri ambientali del territorio e in base delle esperienze maturate sulla resistenza ai fattori di stress dell'ambiente urbano è stato individuato un elenco di specie arboree dotate di buona adattabilità e resistenza alle avversità. Per rispondere alle necessità di poter scegliere la specie più adatta per ogni situazione, la moderna produzione vivaistica mette a disposizione un elevato numero di specie o varietà che si distinguono per portamento della chioma (fastigiato, colonnare, a globo, compatto, etc.), per dimensione, per resistenza alle malattie, etc., in modo da offrire un'ampia gamma di possibili utilizzi anche per le zone più difficili dove lo spazio è limitato.

Note: **MA*** Specie molto adatta, dotata di una spiccata capacità di mitigazione dell'impatto degli inquinanti gassosi e delle polveri (dati forniti dall'Istituto di Biometeorologia IBIMET del CNR).

Nelle nuove realizzazioni su aree pubbliche devono essere utilizzate in percentuale non inferiore al 50%

MA Specie molto adatta

A Specie adatta

SPECIE ARBOREE DI PRIMA GRANDEZZA (fino a 40 metri di altezza)	Nome Comune	Larghezza chioma	Note
Celtis australis	BAGOLARO	15	MA
Fagus sylvatica "Purpurea"	FAGGIO ROSSO	20	A
Fraxinus excelsior (incluse selezioni varietali)	FRASSINO MAGGIORE	15	MA*
Ginko biloba (cloni maschili)	GINKO	10	A
Junglas nigra	NOCE NERO	15	A
Junglas regia	NOCE NOSTRANO	15	A
Liquidambar styraciflua	LIQUIDAMBAR	10	A
Liriodendron tulipifera	ALBERO DEI TULIPANI	12	A
Platanus hybrida (cloni resistenti al cancro colorato)	PLATANO	15	MA
Populus alba "Bolleana" (cloni maschili)	PIOPPO BIANCO	7	A
Populus alba (cloni maschili)	PIOPPO BIANCO	20	A
Populus nigra "Italica"	PIOPPO CIPRESSINO	5	A
Pioppo nigra	PIOPPO NERO	18	A
Populus canescens (cloni maschili)	PIOPPO GRIGIO	18	A
Prunus avium	CILIEGIO	15	A
Pterocarya fraxinifolia	NOCE DEL CAUCASO	30	A
Quercus robur	FARNIA	30	MA
Quercus cerris	CERRO	25	A
Quercus pubescens	ROVERELLA	20	MA
Quercus petraea	ROVERE	30	A

Tilia platyphyllos (incluse selezioni varietali)	TIGLIO NOSTRANO	15	MA*
Tilia x europea (incluse selezioni varietali)	TIGLIO IBRIDO	17	MA*
Tilia tomentosa (incluse selezioni varietali)	TIGLIO	20	MA*
Tilia Hybrida "Argentea"	TIGLIO	20	MA*
Tilia x euchlora	TIGLIO	17	A
Ulmus campestre (varietà resistenti alla grafiosi)	OLMO CAMPESTRE	15	A
Ulmus laevis	OLMO CILIATO	20	A
Ulmus pumila	OLMO SIBERIANO	12	A
Zelkova carpinifolia	OLMO DEL CAUCASO	15	A

SPECIE ARBOREE DI SECONDA GRANDEZZA (da 20 a 30 metri di altezza)	Nome Comune	Larghezza chioma	Note
Cupressus sempervirens	CIPRESSO TOSCANO	5	A
Fraxinus oxycarpa (incluse selezioni varietali)	FRASSINO OSSIFILLO	12	MA*
Gleditsia triacanthos "Inermis"	SPINO DI CRISTO	12	A
Magnolia grandiflora (sempre verde)	MAGNOLIA	18	A
Morus alba	GELSO BIANCO	12	A
Morus nigra (incluse selezioni varietali)	GELSO NERO	12	A
Paulwonia imperialis	PAULONIA	15	A
Sophora japonica (incluse selezioni varietali)	SOFORA	15	A
Taxus baccata (sempre verde)	TASSO	10	A
Zelkova serrata	ZELKOVA ORIENTALE	12	A

SPECIE ARBOREE DI TERZA GRANDEZZA (sotto i 20 metri di altezza)	Nome Comune	Larghezza chioma	Note
--	--------------------	-------------------------	-------------

Acer campestre	ACERO CAMPESTRE	6	MA*
Acer platanoides (incluse selezioni varietali)	ACERO RICCIO	12	A
Acer platanoides "Globosum"	ACERO GLOBOSO	8	A
Aesculus x carnea	IPPOCASTANO IBRIDO	10	A
Aesculus x carnea "Briotii"	IPPOCASTANO A FIORI ROSSI	12	A
Amelanchier ovalis	PERO CORVINO	5	A
Carpinus betulus (incluse selezioni varietali)	CARPINO BIANCO	6	MA
Catalpa bignonioides (incluse selezioni varietali)	CATALPA	10	A
Catalpa bignonioides "Bungei"	CATALPA	12	A
Cercis siliquastrum	ALBERO DI GIUDA	8	A
Corylus colurna	NOCCIOLO DEL CAUCASO	8	A
Cydonia oblonga	MELOCOTOGNO	6	A
Fraxinus ornus (incluse selezioni varietali)	ORNIELLO	8	MA*
Lagerstroemia indica	LAGESTROEMIA	4	A
Laurus nobilis (sempre verde)	ALLORO	8	MA*
Magnolia spp. (varietà a foglia caduca)	MAGNOLIA	6	A
Malus spp. (incluse selezioni varietali)	MELI ORNAMENTALI	8	A
Melia azedarach	ALBERO DEL ROSARIO	8	A
Ostrya carpinifolia	CARPINO NERO	7	A
Koelreuteria paniculata	ALBERO DELLE LANTERNE	5	A
Parrotia persica	PARROZIA	7	A
Pyrus calleriana "Chanticleer"	PERO DA FIORE	5	A
Prunus cerasifera "Pissardii"	SUSINO DA FIORE	8	A
Prunus spp. (incluse selezioni varietali)	SUSINI ORNAMENTALI	10	A
Pyrus communis	PERO SELVATICO	10	A

Tilia cordata (incluse selezioni varietali)	TIGLIO SELVATICO	10	MA*
Sophora japonica "Pendula"	SOFORA PENDULA	8	A
Sorbus domestica	SORBO	8	A
Sorbus torminalis	CIAVARDELLO	10	A

5. Specie arbustive

Per la straordinaria ricchezza di forme, portamento e colori, l'impiego delle specie arbustive può assumere un ruolo strategico nell'arredo degli spazi sia pubblici che privati. Non è interdetto l'uso di nessuna specie arbustiva. Si sconsiglia tuttavia l'impianto di arbusti appartenenti alla *famiglia delle Bambusoideae*, per ragioni di salvaguardia del paesaggio, in quanto tendono a contrastare lo sviluppo della vegetazione autoctona, per il loro comportamento infestante.

6. Sono esclusi dal rispetto del presente articolo i cimiteri e i parchi e/o giardini e simili in cui la scelta di essenze diverse sia giustificata da ragioni storiche o progettuali dei percorsi e delle attrezzature da installarsi.

Art. 13 DIFESA FITOSANITARIA

1. Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente e all'art. 500 del Codice Penale, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possano diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato.
2. In particolare tutte le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità Europea di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali sono disciplinate nel testo unico D.Lgs. 19 agosto 2005, n° 214 s.m.i. (attuazione della Direttiva 2002/89/CE).

In particolare è obbligatoria la lotta a:

- a) Cancro colorato del Platano (D.M. 29 febbraio 2012)
- b) Colpo di fuoco batterico (D.M. 356 del 10 settembre 1999)

Si ricorda che per le piante del genere "Crataegus" vige il divieto di messa a dimora in Emilia-Romagna **dal 2001**;

- c) Tarlo asiatico (D.M. 12 ottobre 2012)
- d) Punteruolo rosso (D.M. 7 febbraio 2011)

Ogni avvistamento o riscontro delle suddette malattie deve essere prontamente segnalato al Consorzio Fitosanitario provinciale di Parma prima di effettuare qualunque tipo d'intervento acquisendo le informazioni necessarie tramite l'accesso al portale www.fitosanitario.pr.it.

Art. 14 ALBERI MONUMENTALI E DI PREGIO, PARCHI-GIARDINI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

1. Gli **alberi monumentali** censiti ai sensi dell'art. 7 delle Legge 14.01.2013 n°10 sono tutelati e salvaguardati e non è ammesso nessun tipo di intervento se non quelli a difesa e mantenimento dell'albero previa autorizzazione del Consorzio Fitosanitario Regionale. Resta fermo quanto previsto dalla legge regionale n. 2 del 24 gennaio 1977 per gli esemplari arborei ubicati nel territorio del Comune, di particolare valore scientifico e monumentale, individuati ai sensi dell'articolo 6 della predetta legge e dalla Legge n. 10 del 14 gennaio 2013 relativa agli alberi monumentali.
2. Il Comune inoltre promuove la tutela di particolari esemplari arborei, arbustivi o di particolari gruppi vegetazionali che, per proprie caratteristiche (dimensionali, tipologia botanica o/e d'importanza paesaggistica e storica) rivestono carattere di pubblico e riconosciuto rilievo per la comunità individuandoli come **alberi di pregio**.

L'individuazione degli "alberi di pregio" avviene su iniziativa dell'ufficio tecnico, delle associazioni ambientaliste ovvero di qualsiasi soggetto pubblico o privato interessato alla tutela ambientale, mediante segnalazione all'attenzione dell'ufficio ambiente comunale inviando apposita scheda, scaricabile dal sito ufficiale, debitamente compilata (Allegato C). L'ufficio tecnico, ha la facoltà di effettuare la revisione dell'elenco delle piante di pregio con eventuali aggiunte od esclusioni, tenendo conto sia della fondatezza della relazione tra l'oggetto della salvaguardia ed eventi storici o personaggi ad esso collegati sia del suo stato vegetativo e fitopatologico. L'individuazione degli alberi di pregio è approvata dall'ufficio Ambiente. L'avvio del procedimento per l'inserimento dell'esemplare nell'elenco è notificato ai proprietari, i quali possono presentare osservazioni, entro 15 giorni dalla notifica stessa. Il Responsabile, annualmente se necessario, aggiorna con determina l'elenco degli alberi di pregio (Allegato B).

E' fatto obbligo ai proprietari degli esemplari arborei singoli o riuniti in filari e/o gruppi con caratteristiche di pregio riportati nell'Allegato B, di provvedere tempestivamente ad eliminare eventuali cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi.

Qualsiasi intervento sugli alberi di pregio riveste carattere di assoluta eccezionalità.

I proprietari sono tenuti ad eseguire periodicamente la rimonda del secco ed a conservare, negli esemplari allevati per anni secondo una forma obbligata per i quali un abbandono al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di sbrancamento o instabilità, la forma della chioma più consona a garantire le migliori condizioni fisiologiche dell'albero e l'incolumità delle persone.

Rientrano nelle disposizioni del presente articolo i gruppi arborei a valenza paesaggistica sparsi sul territorio, le siepi alberate, i filari di alberi, i macchioni arbustivi, filari di alberi con i tutori vivi della vite sottoposti a particolare tutela ed individuati nell'Allegato B.

Tutti gli interventi di abbattimento, modifica significativa della chioma e dell'apparato radicale (compresa la realizzazione di pavimentazioni impermeabili) a tutti gli elementi classificati di pregio, devono essere autorizzati dall'Ufficio competente, che potrà avvalersi delle consulenze del Servizio

Fitosanitario Regionale; detti interventi sono da considerarsi eccezionali e autorizzabili solo in caso di pericolo e cattivo stato fitosanitario, comunque, sempre accompagnati da una dettagliata relazione tecnico-agronomica che escluda danni diretti o indiretti agli alberi.

L'inadempienza alle prescrizioni comporta l'automatica applicazione delle relative sanzioni.

Non sono soggetti a comunicazione quegli interventi da eseguire periodicamente quali rimonda del secco, eliminazione di polloni e succhioni, che il proprietario è tenuto comunque ad eseguire.

3. Allo stesso modo, i parchi ed i giardini di pregio storico, architettonico ed ambientale dovranno essere individuati, censiti ed inseriti nell'Allegato B e di tale apposizione di vincolo sarà data comunicazione scritta al proprietario, con le garanzie di legge.
4. Nei parchi e giardini esistenti che ai sensi di legge rivestono caratteristiche di significato storico, architettonico e ambientale, e vincolati ai sensi della normativa vigente in materia di tutela dei beni storici ed ambientali è prescritto il mantenimento delle alberature esistenti, il recupero e risanamento delle aree di pertinenza di pregio e degli spazi storicamente liberi. Eventuali modifiche dell'attuale stato dei luoghi (quali l'eventuale abbattimento di alberature, la modificazione dell'architettura dei giardini, l'inserimento di nuovi elementi nella sistemazione delle superfici e nell'arredo) sono consentite su parere degli Enti preposti esclusivamente sulla base di una approfondita analisi filologica tesa alla ricostruzione organica di assetti storicamente documentati.

Art. 15 ABBATTIMENTI

1. L'abbattimento di alberature è soggetto a comunicazione all'Ufficio Tecnico Comunale, con relativo obbligo di sostituzione delle alberature abbattute, salvo verifica contraria.

Decorsi **15 giorni** lavorativi dalla data di protocollo della comunicazione l'autorizzazione in oggetto si intende rilasciata per silenzio assenso, e di norma, i casi concessi sono quelli di stretta necessità, riportati nel sottostante elenco esemplificativo e non esaustivo:

- morte dell'albero
- gli alberi presentano gravi problemi di carattere fitosanitario, non risolvibili con cure proporzionate o a causa dei quali non sia più possibile ottenere una pianta con qualità estetiche consone al contesto o con adeguate caratteristiche di sicurezza;
- gli alberi rappresentano un pericolo per persone o cose;
- gli alberi presentano scarso vigore vegetativo in quanto giunti al termine del ciclo biologico;
- gli alberi provocano danni a strutture od opere esistenti, sia pubbliche sia private, a cui non sia possibile porre rimedio con interventi di contenimento parziale dello sviluppo della pianta;
- gli alberi presentano un evidente stentato sviluppo vegetativo, dovuto ad una eccessiva densità d'impianto o ad una non appropriata scelta botanica;
- l'abbattimento sia ordinato da una sentenza giudiziaria, da allegare all'istanza;

- gli alberi sono oggetto di un progetto di riqualificazione o di riassetto di un'area verde che comporta il miglioramento ambientale dell'area stessa;
- gli alberi rendono difficoltosa la realizzazione di un'opera edilizia pubblica, la realizzazione di un piano particolareggiato o di opere edili private o che comunque impediscono il legittimo soddisfacimento dei diritti edificatori nel rispetto delle normative urbanistiche ed edilizie.

Il Comune potrà eseguire o fare eseguire un sopralluogo per verificare la situazione di fatto e si riserva la possibilità di richiedere la presentazione di eventuali integrazioni che interrompano i termini.

Qualora sia accertata l'insussistenza dello stato di necessità l'abbattimento non sarà consentito.

Sono esclusi dal termine di 15 giorni i casi in cui è richiesta la presentazione di una perizia sottoscritta da un tecnico abilitato del settore agroforestale (Perito Agrario, Agrotecnico, Dr. Agronomo, Dr. Forestale) o devono essere richiesti pareri tecnici più approfonditi ad enti preposti o in caso di autorizzazione paesaggistica.

Potranno essere autorizzati, in via straordinaria, gli abbattimenti facenti parte di progetti di riqualificazione del verde che comportino, nel rispetto dei principi del presente Regolamento, a insindacabile giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale, una miglioria ambientale dell'esistente.

Salvo casi particolari, debitamente documentati, gli alberi abbattuti dovranno essere sostituiti entro 12 (dodici) mesi dall'abbattimento medesimo e secondo quanto previsto dalla specifica disciplina di cui agli artt. 8 e 12 del presente regolamento e dal comma 2 del presente articolo.

2. Gli alberi abbattuti (compresi quelli non più vegetanti) dovranno essere sostituiti mediante la piantumazione, anche in diversa ubicazione all'interno della medesima area pertinenziale, di alberature aventi una circonferenza minima, come da tabella sottostante:

Circonferenza pianta abbattuta (cm)	Impianto di sostituzione
Da 63 a 125 cm	n. 1 albero con circonferenza minima pari a cm 16
Da 126 a 190 cm	n. 1 albero con circonferenza minima pari a cm 30
Oltre i 190 cm	n. 2 alberi con circonferenza minima pari a cm 30

Il proprietario è tenuto a comunicare all'ufficio ambiente la/le nuova/e specie messa a dimora e, in caso di spostamento, l'ubicazione scelta. Dovrà provvedere altresì a **fornire le foto di avvenuto impianto.**

Successivamente alla messa a dimora dei nuovi esemplari, il proprietario è tenuto alla loro manutenzione per 3 (tre) anni e, in caso di morte degli esemplari, alla loro sostituzione.

3. L'abbattimento di alberi avvenuto in assenza di comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, o gli interventi volti a compromettere la vita delle essenze arboree, comportano le seguenti sanzioni:

INTERVENTO LESIVO SU PIANTE SENZA CARATTERISTICHE DI PREGIO	CIRCONFERENZA (cm)	SANZIONI
Abbattimento senza autorizzazione di alberi ad alto fusto con circonferenza da 63 a 95 cm misurata a 130 cm da terra	da 63 a 69 cm	Da 25 € a 150 €
	da 70 a 76 cm	Da 150 € a 300 €
	da 77 a 83 cm	Da 75 € a 450 €
	da 84 a 90 cm	Da 150 € a 900 €
	da 91 a 95 cm	Da 175 € a 1050 €
Abbattimento senza autorizzazione di alberi ad alto fusto con circonferenza maggiore di 95 cm	oltre i 95 cm	Da 175 € a 1050 € + 25 € ogni 10 cm di circonferenza eccedenti i primi 95 cm di circonferenza
Maggiorazione per specie di valore (genere <i>Quercus</i> , <i>Cedrus</i> , <i>Sequoia</i> , <i>Fraxinus</i> , <i>Morus</i> , <i>Platanus</i> , <i>Tilia</i>) e "alberi di pregio"	Riferimento dimensioni punti precedenti	20 % in più rispetto alla sanzione prevista
Mancata comunicazione (essenze non vegetanti)		Da 25 € a 150 €
Danneggiamenti compromettenti la vita della pianta (Capitozzatura – Potatura Radicale, tronco, apparato radicale, ...)	Riferimento dimensioni punti precedenti	Da 15 € a 90 €
		Da 30 € a 180 €
		Da 45 € a 270 €
		Da 90 € a 540 €
		Da 105 € a 630 €
INTERVENTO LESIVO SU PIANTE CON CARATTERISTICHE DI PREGIO		SANZIONI
Abbattimento di alberi monumentali o facenti parte di un parco-giardino di pregio storico, architettonico e ambientale o interventi non autorizzati di modifica della chioma o dell'apparato radicale	da 63 a 69 cm	Da 50 € a 300 €
	da 70 a 76 cm	Da 100 € a 600 €
	da 77 a 83 cm	Da 150 € a 900 €
	da 84 a 90 cm	Da 300 € a 1800 €
	da 91 a 95 cm	Da 350 € a 2100 €
	oltre i 95 cm	Da 350 € a 2100 € + 25 € ogni 10 cm di circonferenza eccedenti i primi 95 cm di circonferenza

In caso di abbattimento o danneggiamento di più alberi, ogni singolo albero verrà considerato una violazione al presente Regolamento.

Le piante abbattute senza preventiva comunicazione, o devitalizzate, devono comunque essere sostituite con nuovi alberi come definito dall'art. 15 comma 2.

Qualora venga dimostrato che gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili, per l'elevata densità arborea, o per carenza di spazio o condizioni idonee, il proprietario potrà piantare gli alberi in aree diverse di sua proprietà, previa approvazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero in aree pubbliche indicate dagli uffici tecnici competenti. A questo proposito riferirsi a quanto stabilito dall'art. 14.3 comma 3 e 5 delle DN del PUG. In alternativa sarà possibile procedere alla monetizzazione degli alberi abbattuti e non sostituiti secondo le disposizioni dell'art. 32 del presente Regolamento.

4. L'inottemperanza alle prescrizioni comporta l'automatico decadimento della comunicazione/assenso e l'applicazione delle relative sanzioni.
5. L'intervento di abbattimento dovrà essere realizzato entro 1 (uno) anno dalla data di presentazione della comunicazione. Nel caso in cui i lavori non siano realizzati entro tale data, dovrà essere presentata una nuova comunicazione.

Art. 16 POTATURE E RIMONDE

Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche, non necessita di potature tuttavia un albero ben gestito e curato è in grado di resistere molto bene a situazioni climatiche estreme. Una corretta potatura che tende a migliorare l'esemplare arboreo è in grado di evitare anche quelle rotture delle ramificazioni a seguito di forti venti, nevicate disastrose o violenti temporali.

La potatura quindi è un intervento che riveste un carattere di straordinarietà.

Le potature debbono essere eseguite a regola d'arte, cioè tendere a mantenere la chioma di ogni esemplare arboreo, per quanto possibile, integra e a portamento naturale tipico delle singole specie botaniche. E' necessario asportare massimo il 20 per-cento della superficie fotosintetica, senza mai eliminare le branche principali ed evitare qualsiasi intervento di potatura nel periodo che va dalla ripresa vegetativa alla completa maturazione delle foglie. Per potature a regola d'arte si intendono:

- a. Su latifoglie decidue quelle invernali effettuate nel periodo 1° novembre – 15 marzo (come limite inderogabile a tutela della fauna) interessando branche di **diametro non superiore a 7 cm**; nel caso di raccorciamenti con tagli all'inserimento della branca o ramo di ordine superiore, ramo privi di più giovane vegetazione apicale; i tagli dovranno essere netti e cioè ai nodi o biforcazioni, in modo tale da non lasciare porzioni di branca o di rispettare il collare sulla parte residua senza lasciare monconi. Dovrà essere rispettata una giusta proporzione tra le dimensioni del ramo tagliato e il ramo di sostituzione che viene lasciato.
- b. Su sempreverdi oltre al periodo di cui sopra quelle effettuate anche nei restanti periodi dell'anno, con tagli su branche **non superiori a 7 cm** di diametro.

Possono-inoltre essere eseguite altre tipologie di potature così definite:

- a. Rimonda dal secco: si intende con ciò quegli interventi cesori finalizzati alla sola asportazione di rami o branche non più vegete, di rami scarsamente vigorosi o dei succhioni e polloni su esemplari di latifoglie e la sola asportazione di rami o branche non più vegete su esemplari di

conifere. Tali interventi sono consentiti nell'arco di tutto l'anno, anche se devono essere eseguiti preferibilmente nei mesi estivi, senza limitazioni di taglio.

- b. Capitozzatura: La capitozzatura significativa ai fini del presente Regolamento è quella che rilascia monconi di ramo, con tagli superiori a 8 cm di diametro per gli alberi a foglia caduca e le latifoglie, e con tagli superiori a 4 cm di diametro per le conifere aghifoglie.

Gli interventi di *capitozzatura* sono sempre vietati, salvo in caso di:

- pericolosità dell'albero, dimostrata da un'analisi di stabilità eseguita da un *professionista abilitato*, effettuata con i criteri indicati all'articolo 10, per la cui sicurezza e conservazione sia necessario un consistente alleggerimento della chioma;
 - necessità di conservazione di alberature coltivate nella forma "a testa di salice" ovvero di alberi allevati fin dai primi anni con tagli di *capitozzatura*, che modificano in modo permanente la struttura naturale dell'albero (ad esempio, filari di gelsi, salici, ecc.);
 - presenza di ramificazioni che interferiscono pericolosamente con linee e impianti aerei (linee elettriche, filoviarie, ecc), con strutture (edifici, segnaletica, impianti pubblicitari, ecc) o infrastrutture (marciapiedi, carreggiate, passi carrai, ecc).
- c. Sgamollo: si intende una potatura delle piante cedue consistente nell'asportarne periodicamente i rami laterali lasciando intatta la parte superiore della chioma. Questa tecnica è consentita esclusivamente su *Populus nigra* "Italica".

Deve essere inoltre rispettata la direttiva n. 2009/147/CE sulla tutela dell'avifauna selvatica, esecutiva in Italia con la legge n. 157/1992 e s.m.i.

Nel caso in cui l'esemplare arboreo da potare appartenga al genere *Platanus* il proprietario o i soggetti formalmente delegati dovranno obbligatoriamente chiedere mediante comunicazione scritta l'autorizzazione al Servizio Fitosanitario Regionale di Parma.

Gli interventi di potatura non eseguiti secondo le indicazioni di cui al punto A) del presente articolo comportano una sanzione come da tabella all'art. 15.

Art. 17 DANNEGGIAMENTI

Gli interventi volti a danneggiare l'essenza arborea (capitozzatura di specie arboree non idonee a tale tecnica di potatura, scortecciatura, interrimento del colletto, tagli delle radici, scavi all'interno dell'area di salvaguardia, ecc...), oltre a quelli di cui ai punti a), b), c), d) ed e) successivi, senza comprometterne la vita comportano una sanzione come da tabella all'art. 15 comma 3—per ogni pianta danneggiata. I danneggiamenti che compromettono la vita della pianta vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati. Viene fatto salvo ogni altro effetto di legge con particolare riferimento agli artt. 635 e 734 del Codice Penale.

- a. E' vietato utilizzare aree verdi, nonché le aree di pertinenza delle alberature, per depositi di materiale di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere.

- b. E' vietato rendere impermeabili, con pavimentazioni o altre opere edilizie, le aree di pertinenza delle alberature, nonché inquinare con scarichi o scariche in proprio.
- c. Nelle aree di pertinenza delle alberature (area di piazzola minima m 1,50 x m 1,50) è vietato effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante se lo spessore complessivo, anche di più interventi, è superiore a m 0,20.
E' vietato inoltre l'asporto di terriccio.
- d. E' vietato affiggere cartelli, manifesti e simili alle alberature di proprietà comunale.
- e. E' vietato depositare o versare sali, acidi o sostanze comunque fitotossiche nei pressi degli apparati radicali delle alberature e accendere fuochi all'interno delle aree di pertinenza.

TITOLO 2°

REGOLAMENTAZIONE D'USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

Art. 18 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Titolo del Regolamento si applica a tutte le aree adibite a parco, giardino o verde pubblico di proprietà od in gestione dell'Amministrazione Comunale considerate ben pubblico di grande valore. Tutte le aree acquisite al demanio comunale successivamente all'approvazione del presente atto saranno anch'esse soggette alle norme del presente Regolamento.

Art. 19 DESTINATARI

Sono individuati come destinatari tutti gli utenti delle aree a verde pubblico, quindi singoli cittadini, Enti pubblici e privati, Società, Gruppi ed Associazioni.

Art. 20 INTERVENTI VIETATI E PRESCRITTI

1. È tassativamente vietato:
 - a. Ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico.
 - b. Eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi, nonché danneggiare i prati.
 - c. Raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno, nonché calpestare le aiuole, se espressamente indicato con cartello.

- d. Abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali selvatici, nonché sottrarre o distruggere uova e nidi.
- e. Permettere ad un animale in proprio affidamento di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone.
- f. Provocare danni od imbrattare strutture e infrastrutture.
- g. Inquinare il terreno, le fontane, i corsi e le raccolte d'acqua.
- h. L'abbandono di rifiuti di qualsiasi genere, che dovranno essere riposti negli appositi spazi.
- i. Permettere ad un animale in proprio affidamento di effettuare le proprie deiezioni lungo i viali ed i giardini e in tal caso il proprietario è tenuto a raccogliere le deiezioni solide.
- j. L'uso di qualsiasi mezzo a motore.
- k. L'utilizzo di qualsiasi tipo di velocipede ed il transito con cavalli, al di fuori dei sentieri ad essi appositamente riservati e segnalati ed anche sugli stessi in caso di terreno bagnato o fangoso.

2. È inoltre fatto obbligo di:

- a. Tenere i cani al guinzaglio e comunque dotarli di museruola, ad eccezione delle aree ad essi riservate.
- b. Spegnerne accuratamente i mozziconi di sigaretta, depositarli nei cestini portarifiuti e di segnalare tempestivamente eventuali principi di incendio.
- c. Non entrare nelle aree in caso di forte vento e temporali.

La violazione ai divieti di cui al comma 1 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) e k) sarà punita con la sanzione amministrativa da € 25 a € 150, mentre le violazioni agli obblighi di cui al comma 2 lett. a), b), c) saranno punite con sanzioni amministrative da € 25 a € 60.

Art. 21 INTERVENTI CONSENTITI SOLO PREVIA E MOTIVATA AUTORIZZAZIONE SCRITTA

Su richiesta di singoli cittadini, Enti pubblici o privati, Società, Gruppi o Associazioni, l'Ufficio Tecnico Comunale può autorizzare le seguenti attività:

- a. Introduzione di veicoli a motore o rimorchi;
- b. L'organizzazione di assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli e comizi, manifestazioni culturali e sportive;
- c. L'installazione di attrezzature mobili temporanee;
- d. L'accensione di fuochi e la preparazione di braci e carbonelle e l'uso di petardi e fuochi artificiali solo con l'utilizzo di idonee e sicure attrezzature;

- e. La messa a dimora di piante e l'introduzione di animali selvatici;
- f. La raccolta di semi, frutti ed erbe selvatiche;
- g. L'esercizio di forme di commercio o altre attività;
- h. L'utilizzo di immagini delle aree a verde pubblico per scopi commerciali;
- i. L'affissione e la distribuzione di avvisi, manifesti pubblicitari e qualsiasi altra stampa;

Art. 22 COMPETENZE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Il rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente articolo è affidato all'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 23 DEROGHE

Nell'espletamento della manutenzione ordinaria e straordinaria, da parte dell'Amministrazione Comunale, s'intendono possibili le operazioni necessarie allo svolgimento della stessa, quali: gli interventi di sistemazione o rimozione di alberi pericolosi, lo sfalcio delle aree destinate a prato, l'asporto di piante infestanti, l'uso di mezzi agricoli o speciali, l'esecuzione di trattamenti antiparassitari e quant'altro necessario che non contrasti con i principi del presente Regolamento. Durante l'espletamento di tali operazioni potrà essere vietato l'accesso alle aree a verde pubblico, senza che si renda necessario emettere apposita ordinanza del Sindaco o del Responsabile del Servizio.

TITOLO 3°

NORME INTEGRATIVE PER LE ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA

Art. 24 DIVIETO D'INCENDIO E DISERBO DELLE SPONDE DEI FOSSI, CORSI D'ACQUA E AREE INCOLTE

1. E' vietato incendiare, o diserbare chimicamente, le sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi, delle aree incolte in genere, ad eccezione delle scoline dei terreni lavorati e non allo scopo di eliminare l'erba e le canne. Salvo diverse disposizioni da parte del Comune, detto materiale potrà essere raccolto in cumuli, i quali potranno anche essere bruciati sotto stretta sorveglianza fino al loro spegnimento, e comunque ad almeno 200 m da case o strade, dotandosi di idonei sistemi di spegnimento (idranti od estintori).
2. Le violazioni al presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione da €100 a €350.

Art. 25 SFALCIO DEI FOSSI

1. Al fine di consentire il regolare deflusso delle acque, tutti i fossi devono essere sottoposti alle operazioni di manutenzione ordinaria (sfalci e pulizia delle parti tubate) e straordinaria (scavo con

ripristino delle livellette e sezioni) da parte dei proprietari. I fossi (le sponde, il fondo, i cigli per almeno 1 m) delle strade comunali e vicinali devono essere mantenuti sfalciati dai frontisti.

2. Il proprietario del fondo confinante a valle degli scoli dovrà provvedere al periodico rifacimento delle livellette, al fine di garantire un corretto deflusso delle acque, oltre a tenere perfettamente pulite e sgombrare le parti intubate.
3. Gli attraversamenti stradali di fossi intubati dovranno essere tenuti sgomberi e puliti dai due frontisti, ognuno fino a metà del fosso intubato e così anche sulle parti confinanti di strade carraie, se intubate, da entrambi i confinanti.
4. La sanzione nel caso non si ottemperi alle manutenzioni, deve riportare l'obbligo dei soggetti tenuti ad effettuare i lavori di manutenzione, a farli **entro 5 giorni dalla notifica**. Trascorso, inutilmente tale termine, l'Amministrazione Comunale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. In caso di pericolo per la circolazione stradale o per le persone o per le cose, l'Amministrazione Comunale procede immediatamente ad eseguire i lavori necessari, provvedendo al recupero delle spese sostenute.
5. Le violazioni al presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione da €100 a €350.

Art. 26 SALVAGUARDIA DI CAVE E SPECCHI D'ACQUA

1. Le cave e gli specchi d'acqua, compresa la vegetazione ripariale, devono essere salvaguardati. L'Amministrazione Comunale provvederà a censire i laghetti e gli specchi d'acqua presenti sul territorio, al fine di individuare il patrimonio da tutelare.
2. È tassativamente vietato lo scarico in essi di rifiuti e liquami o altre sostanze inquinanti.

Art. 27 SALVAGUARDIA DELLE SPONDE DEI FOSSI E DEI CORSI D'ACQUA

1. È vietato sopprimere, deviare, modificare il profilo della sezione o tombare fossati e corsi d'acqua facenti parte del sistema principale d'irrigazione o di scolo, ad eccezione dei tratti con comprovati problemi igienico-sanitari o interessati da eventuali nuovi attraversamenti, o per agevolare o ripristinare lo scorrimento delle acque, e comunque sempre previo assenso dell'Amministrazione Comunale.
2. Sono esclusi gli interventi, da parte del Consorzio Bonifica Parmense ed altri Enti competenti, volti a garantire il regolare deflusso delle acque.
3. Le violazioni al presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione da € 100 a € 350.

Art. 28 SALVAGUARDIA DELLE SIEPI, DELLE PIANTATE E DEI FILARI

1. Le siepi, le piantate ed i filari devono essere salvaguardati. È vietato il danneggiamento e l'estirpazione di siepi, piantate e filari, che potrà essere assentita solo, per le aree di pertinenza degli edifici, nei casi previsti dall'art. 15 comma 1. In tal caso è obbligatoria la sostituzione delle piante abbattute.

2. È consentita la manutenzione ordinaria delle siepi, delle piantate e dei filari, oltre agli interventi straordinari effettuati entro 1 m dal ciglio del fosso o canale e che comunque ne preservino l'esistenza e la capacità rigenerativa.
3. Sono esclusi gli interventi, effettuati dal Consorzio Bonifica Parmense ed altri Enti competenti, volti a garantire il regolare deflusso delle acque degli scoli.

Art. 29 SALVAGUARDIA DEI TUTORI VIVI DELLE PIANTATE

I tutori vivi delle piantate della coltivazione dell'uva devono essere salvaguardati, ed il loro abbattimento deve avvenire con assenso dell'Amministrazione Comunale nei casi previsti dall'art. 15.

TITOLO 4°

SANZIONI, NORME FINANZIARIE E REGOLAMENTI IN CONTRASTO

Art. 30 NORME FINANZIARIE E SANZIONI

Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni previste nel presente Regolamento saranno introitati in apposito capitolo del Bilancio comunale, ed il loro uso è vincolato alla manutenzione del verde pubblico.

Art. 31 NORME PROCEDURALI

Per tutte le comunicazioni di interventi sulla vegetazione e sulle alberature, dovrà essere utilizzata la modulistica di cui all'Allegato A. Trascorso il termine di 15 giorni dalla loro presentazione, in caso di silenzio da parte del Comune, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 15 comma 1, tali richieste, così come tutte le altre domande presentate secondo i dettami del presente Regolamento, sono da ritenersi accolte.

Art. 32 MONETIZZAZIONI

1. In caso di manifesta impossibilità di reimpianto degli alberi abbattuti, è possibile procedere alla loro monetizzazione.

I valori di seguito riportati si riferiscono ad alberi in abbattimento con circonferenza inferiore a 120 cm misurata a 1,30 m da terra.

SPECIE ABBATTUTE	MONETIZZAZIONE	
	FINO A 5 ALBERI	OLTRE A 5 ALBERI
CONIFERE	100 €/ALBERO	500 €
LATIFOGLIE	130 €/ALBERO	500 €

Per classi dimensionali superiori occorre applicare una maggiorazione della monetizzazione pari al 10% ogni 20 cm di aumento della circonferenza del tronco (misurata a 1,30 m da terra).

2. La volontà di monetizzare andrà espressa nel modulo di comunicazione dell'abbattimento e andrà allegata la ricevuta di pagamento da effettuarsi tramite pagamento spontaneo (PagoPA) dal sito istituzionale.

Art. 33 PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI, MONETIZZAZIONI E RISARCIMENTO DANNI SUBITI

Gli importi dei proventi derivanti:

- a. dall'applicazione delle sanzioni previste al precedente art. 15;
- b. dalla monetizzazione, in alternativa al reimpianto, a seguito di abbattimento di cui all'art. 15;
- c. dalla richiesta di risarcimento per danni causati a piante di proprietà comunale di cui all'art. 17;
- d. dalla mancata applicazione degli artt. di cui al Titolo II;

saranno introitati in apposito capitolo di bilancio e la loro destinazione sarà vincolata ad interventi sul verde pubblico, ad iniziative di rinaturalizzazione e recupero ambientale e dalla costituzione delle infrastrutture ambientali specifiche definite dal PUG (Parchi boscati di frazione, Bosco delle infrastrutture e Otto Mulini). A tal fine, annualmente, dovrà essere programmata la sostituzione degli alberi abbattuti pianificando nuove aree verdi, qualora quelle esistenti siano arrivate a saturazione, così come individuati negli strumenti urbanistici.

Art. 34 NORME REGOLAMENTARI IN CONTRASTO

Le delibere di C.C. n. 59 del 28.11.2006 e n. 14 del 30.04.2012 del disciolto Comune di Sissa e la delibera di C.C. n. 30 del 14.12.2007 del disciolto Comune di Trecasali e la delibera di C.C. 31 del 25.07.2016 del Comune di Sissa Trecasali col presente Regolamento s'intendono automaticamente sostituite od abrogate.

Art. 35 RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento si fa riferimento alle normative statali e regionali vigenti in materia, di seguito riportate:

- Codice Civile, approvato con R.D. 16.03.42 n° 262 (artt. 892 e seguenti);
- Codice Penale, approvato con R.D. 19.10.30 n° 1398 (artt. 635 e 734);
- Codice della Strada, approvato con D.L. 30.04.92 n° 285 (artt. 16, 17, 18 e 29) modifiche introdotte dalla L.-29.07.2010 n°-120;
- Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16.12.92 n° 495 (artt. 26 e 27);
- Decreto Legislativo n° 150 del 14.08.13 "Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";
- Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014 "Adozione del Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari";

- R.D. n° 368 del 08.05.1904 “T.U. e regolamenti interni di funzioni e poteri del Consorzio di Bonifica Parmense”;
- R.D. n° 523 del 25.07.1904 “T.U. delle opere idrauliche di seconda categoria”;
- Legge 14.01.2013 n°10 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”
- Legge 24.11.1981 n° 689 Art. 17 “Modifiche al sistema penale - Obbligo del rapporto”;
- D.lgs 18.8. 2000 n° 267 Art. 7/bis. “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – Sanzioni amministrative”;
- L.R. 24/01/1977 n. 2 “Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale”;

**MODULISTICA RELATIVA ALLA COMUNICAZIONE DI INTERVENTI SULLA VEGETAZIONE E SULLE
ALBERATURE DA PARTE DEI PRIVATI**

**ALL'UFFICIO AMBIENTE
DEL COMUNE DI SISSA TRECASALI
Via 6 ottobre 2013 n. 46 – Località Sissa
43018 SISSA TRECASALI (PR)
PEC: protocollo@postacert.comune.sissatrecasali.pr.it**

COMUNICAZIONE DI INTERVENTI SULLA VEGETAZIONE E SULLE ALBERATURE DA PARTE DEI PRIVATI

Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato del Comune di Sissa Trecasali

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a _____
il _____ residente nel Comune di _____
c.a.p. _____ via/piazza/frazione _____ n. _____
telefono _____ e-mail _____ nella
sua qualità di proprietario

COMUNICA

L'ABBATTIMENTO di n° _____ pianta/e di specie _____ -
_____ ubicata/e
in via/piazza _____ n° _____
località _____
_ avente/i la circonferenza del tronco, misurata ad un'altezza di cm 100 dal colletto, di cm
_____ (Per fusti con più tronchi, indicare la circonferenza del
tronco più grande)

DICHIARA CHE

- l'alberatura è in un'area soggetta a tutela paesaggistica
- l'alberatura è in un'area classificata SIC/ZPS (Siti di Importanza Comunitaria SIC IT 4020017 Aree delle risorgive di Viarolo e SIC-ZPS Zone di Protezione Speciale Basso Taro IT 4020022)

INOLTRE DICHIARA

che verranno eseguite le seguenti operazioni:

ABBATTIMENTO ALBERI CON SOSTITUZIONE (indicare la/le specie in sostituzione e il luogo allegando planimetria esplicativa) _____

ABBATTIMENTO ALBERI CON SOSTITUZIONE E SPOSTAMENTO (indicare la/le specie in sostituzione e il luogo allegando planimetria esplicativa) _____

ABBATTIMENTO ALBERI CON MONETIZZAZIONE (indicare il numero di alberi abbattuti per specie e l'importo totale da monetizzare, allegando la ricevuta di pagamento)

SPECIE	NUMERO ALBERI ABBATUTI E NON SOSTITUITI	MONETIZZAZIONE		IMPORTO DOVUTO
		FINO A 5 ALBERI	OLTRE 5 ALBERI	
CONIFERE		100 €/albero	500 € (forfettario)	
LATIFOGIE		130 €/albero	500 € (forfettario)	

**L'esecuzione delle opere inizierà decorsi 15 giorni dal deposito della presente comunicazione.
Il proprietario avrà 1 (uno) anno per effettuare l'abbattimento e dovrà fornire le foto di avvenuto impianto.**

Motivo dell'abbattimento:

Utilizzazione dell'area ammessa dalle norme urbanistiche

L'alberatura crea pericoli per persone o cose

L'alberatura si presenta in gravi condizioni fitosanitarie

La rimozione dell'albero è urgente e necessaria per prevalenti interessi di pubblica utilità

Necessaria poiché rientra in un progetto di riqualificazione del verde

Altro (specificare) _____

Si allega alla presente:

1. Estratto dello strumento urbanistico vigente in scala 1:2000/5000 con localizzazione della proprietà oggetto di intervento, e/o estratto di mappa catastale e/o planimetria satellitare con l'indicazione della/delle pianta/e da abbattere/sostituire.
2. Documentazione fotografica.
3. Copia del documento di identità del dichiarante.
4. **Eventuale** relazione paesaggistica nel caso in cui l'intervento avvenga in un'area soggetta a tutela paesaggistica;
5. **Eventuale** pre-valutazione/studio d'incidenza nel caso in cui l'intervento avvenga in area SIC/ZPS;
6. **Eventuale** perizia sottoscritta da tecnico abilitato;
7. **Eventuale** ricevuta di pagamento in caso di monetizzazione.

Sissa Trecasali, lì

IL RICHIEDENTE

ALLEGATO B**ELENCO DELLE ALBERATURE MONUMENTALI E DI PREGIO DEL COMUNE DI SISSA TRECASALI**

n.	NOME VOLGARE	NOME SCIENTIFICO	LOCALITÀ	CIRCONFERENZA	ALTEZZA	COORDINATA NORD	COORDINATA EST
1	pioppo bianco	<i>Populus alba</i>	Viarolo	650	35	44.8807139	10.248611
2	noce	<i>Juglans regia</i> L.	Trecasali	255	15	44.939215	10.258233
3	2 platani	<i>Platanus acerifolia</i>	Trecasali	565	40	44.940029	10.259535
4	pioppo cipressino	<i>Populus nigra</i> var " <i>italica</i> "	Torricella	415	30	44.983838	10.309095
5	frassino americano	<i>Fraxinus americana</i>	Torricella	410	25	44.984127	10.280793
6	farnia	<i>Quercus robur</i>	Trecasali	393	24	44.928881	10.275188
7	farnia	<i>Quercus robur</i>	Trecasali	417	25	44.940890	10.258761
8	pioppo cipressino	<i>Populus nigra</i> var " <i>italica</i> "	Ronco Campo Canneto	490	28	44.894534	10.259092

ALLEGATO C**SCHEDA DI SEGNALAZIONE DI ALBERI MONUMENTALI E/O DI PREGIO**

**ALL'UFFICIO AMBIENTE
DEL COMUNE DI SISSA TRECASALI
Via 6 ottobre 2013 n. 46 – Località Sissa
43018 SISSA TRECASALI (PR)
PEC: protocollo@postacert.comune.sissatrecasali.pr.it**

Il/La sottoscritto/a _____

telefono _____ e-mail _____ nella

sua qualità di (proprietario, cittadino, associazione ambientalista, altro) _____

LOCALIZZAZIONE			
Via			N°
Riferimenti utili per la localizzazione:			
Su area pubblica	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Parco o area verde Banchina stradale, Spartitraffico Alberata Parcheggio alberato	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Proprietà privata	Proprietari:		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
	I proprietari sono a conoscenza dell'ipotesi di segnalazione		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
	I proprietari sono d'accordo e sottoscrivono la segnalazione		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Visitabilità:	pubblica <input type="checkbox"/> privata <input type="checkbox"/>	Visibilità:	esterna <input type="checkbox"/> interna <input type="checkbox"/>

CARATTERISTICHE TECNICHE			
Specie	Altezza	Stato vegetativo	Età presunta
Circonferenza tronco a 130 cm da terra		Diametro proiezione della chioma a terra	
Pianta isolata	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Gruppo di piante	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Pianta in filare	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Boschetto di piante	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Vicina ad un filare	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Pianta a ceppaia (con più tronchi)	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

Note: